

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2018

IL CONSIGLIO GENERALE

“Ai sensi dell’art.15, lett. c), dello Statuto dell’ACI, **approva** il “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum” dell’Automobile Club di Venezia, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2018, con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - **all’art.3, comma 2**, valutare l’opportunità, in linea con quanto previsto da altri Automobile Club, di aggiungere alla fine del comma la seguente ulteriore espressione: “*In tale ultimo caso, verrà data tempestiva comunicazione al Presidente dell’Automobile Club d’Italia*”; - **all’art.4: - al comma 1**, valutare l’opportunità, a fini di maggiore chiarezza ed in linea con quanto previsto da altri Automobile Club, di aggiungere alla fine del comma il seguente ulteriore periodo: “*Qualora l’Assemblea sia convocata per l’elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo e/o dei Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, sono ammessi a partecipare all’Assemblea tutti i Soci maggiorenni con diritto di voto alla data della delibera di indizione delle elezioni e con tessera associativa in corso di validità alla data di svolgimento dell’Assemblea.*”; - valutare l’opportunità di aggiungere il seguente **ulteriore comma 4**: “*Possono partecipare all’Assemblea anche i Soci appartenenti alle tipologie speciali. Per l’ammissione all’Assemblea dei Soci appartenenti alle tipologie speciali si applicano le stesse modalità previste per i Soci ordinari.*”; - **all’art.5, comma 4**, valutare l’opportunità di prevedere che dei verbali delle sedute di Assemblea sia data pubblicità anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’AC; - **all’art.8: - integrare il comma 4**, inserendo, dopo le parole “*Fanno eccezione*”, le parole “, *per i Componenti del Consiglio Direttivo*,”; - aggiungere, a fini di maggiore chiarezza, il seguente **ulteriore comma 6**: “*La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il venir meno nel corso del mandato, dei requisiti di eleggibilità e conferibilità comporta la decadenza dalla carica. Il candidato ad una carica elettiva o il componente già nominato, è tenuto a dare tempestiva e formale comunicazione al Presidente dell’AC dell’esistenza o sopravvenienza di una causa di decadenza dall’incarico, ai fini dell’adozione di ogni conseguente determinazione o provvedimento.*”; - **all’art.9bis, comma 1**, sostituire il riferimento all’art.11 con quello corretto all’art.10; - **all’art.10: - al comma 1**, inserire, dopo le parole “*delle liste da parte dei soci*”, le parole “*e delle candidature*”, in modo da includere anche la presentazione delle candidature da parte dei soci appartenenti alle categorie speciali; - **allo stesso comma 1**, valutare l’opportunità di inserire il seguente ulteriore periodo: “*La delibera deve inoltre recare la nomina della Commissione per le decisioni circa l’ammissibilità delle liste e delle candidature, di cui al successivo art.12*”, al fine dell’opportuno raccordo con il successivo art.12; - riformulare, al fine di assicurare certezza circa il lasso di tempo entro il quale deve essere assunta la delibera di indizione delle elezioni ed in linea con quanto previsto da altri Automobile Club, **il comma 2** come segue: ”*La delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata non prima di 120 giorni dalla data di scadenza del mandato del*

Consiglio Direttivo uscente e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente e va resa nota, entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di adozione, mediante affissione nell'albo sociale ai sensi della normativa vigente, pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale e sul sito istituzionale dell'Ente.”;; - **all'art.10 bis:** - **al comma 3, alinea 3**, aggiungere, dopo le parole “accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati”, le parole “e dalla dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge, dallo Statuto dell'ACI e dal presente Regolamento.”; - riformulare il **comma 6** come segue: “I Soci non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di Soci presentatori, più liste elettorali, pena la nullità delle relative sottoscrizioni. Non è altresì consentita la contestuale candidatura in più liste elettorali, pena la nullità delle relative candidature.”; - **all'art.11:** - **al comma 4, secondo periodo, alinea 2**, aggiungere, dopo le parole “accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati”, le parole “e dalla dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge, dallo Statuto dell'ACI e dal presente Regolamento.”; - **al comma 4, ultimo periodo**, sostituire le parole “Possono sottoscrivere la lista elettorale” con parole “Possono sottoscrivere la candidatura”, in quanto per i Soci speciali non è prevista la presentazione di liste, bensì di candidature; - riformulare il **comma 5** come segue: - ”I Soci appartenenti alle categorie speciali non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di Soci presentatori, più candidature, pena la nullità delle candidature stesse.”; - **al comma 6**, sostituire le parole “alcuna candidatura”, con le parole “alcuna valida candidatura”; - **all'art.12**, valutare l’opportunità di aggiungere il seguente **comma 2**: “2. Ultimate le operazioni di propria competenza, la Commissione dichiara le liste e le candidature ammesse e stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza del Direttore dell'AC, il relativo numero progressivo d'ordine.”; - **all'art.13, comma 1**, valutare l’opportunità di prevedere che la scheda di votazione sia contrassegnata, oltre che dalla firma o dalla sigla di almeno due componenti il Collegio degli Scrutatori, anche dal timbro dell'AC, in linea con quanto previsto da altri Automobile Club; - **all'art.14, comma 1**, dopo le parole “Revisori dei Conti effettivi”, sostituire le parole “e fino a due Revisori dei Conti supplenti designati dall'Assemblea” con le parole “da parte dell'Assemblea”, per rendere la previsione coerente con l’art. 56 dello Statuto, che prevede la presenza di un solo Revisore supplente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; - **all'art.18:** - **al comma 1**, aggiungere, per maggiore chiarezza e completezza, la seguente espressione: “*Di tale operazione il Notaio redige apposito verbale*”; - **al comma 2**, correggere l’errore materiale “è consegnato” con “sono consegnati”; - **al comma 4** valutare l’opportunità di prevedere che le parole “timbrata a secco dal Notaio” siano sostituite dalle parole “timbrata dal Notaio”; - **all'art.19, comma 1**, sopprimere la seguente espressione: “*l'avvenuta spedizione ai Soci dell'ordine del giorno e delle schede di votazione, nonché*”, ai fine di assicurare l’opportuna coerenza con la sopra indicata previsione di cui all’art.18, comma 1; - **all'art.20, comma 3**, sostituire il riferimento all’art.5, comma 1, con quello corretto all’art.5, comma 2.”.